



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.XV.H.8

Roma,

OGGETTO: Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici.
Prevenzione e repressione degli illeciti in materia.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	
<i>Servizio Affari di Prefettura</i>	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.	SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - GABINETTO	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA - GABINETTO	ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - GABINETTO	ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	ROMA
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - GABINETTO	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE Via M. Carucci, 71, 00143	ROMA

Allo scopo di indirizzare opportunamente l'attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione delle prossime festività natalizie e del capodanno, le SS.LL. vorranno, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, assumere mirate iniziative volte ad orientare gli organi di polizia, affinché sia garantita l'effettività e l'efficacia di tutti gli interventi occorrenti per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illecitamente immessi, e, al contempo, sensibilizzare le Autorità locali in vista dell'auspicato, sinergico contributo degli organi amministrativi dipendenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Le SS.LL. vorranno, altresì, condividere con i signori Magistrati titolari degli Uffici giudiziari le informazioni relative alle precauzioni necessarie per la prevenzione degli infortuni e disastri, in relazione alla custodia dei materiali pirotecnici oggetto di eventuali sequestri, a mente di quanto indicato al successivo punto D).

Al riguardo si segnala che, come di consueto, la raccolta dei dati di sintesi, di seguito richiesti, continuerà ad essere effettuata, in tempo reale, mediante la dedicata procedura informatizzata R.I.S.E.C. (Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), alla quale è possibile accedere mediante rete multimediale (indirizzo I.P. [HTTP://10.249.8.203/polam/index.php](http://10.249.8.203/polam/index.php), selezionando nel menù orizzontale dei servizi la voce *capodanno*).

Le Questure, previe intese con i competenti comandi territoriali, avranno cura di raccogliere, analizzare ed inserire anche i risultati dei servizi e delle operazioni svolte dalle altre Forze dell'Ordine nei rispettivi territori, e trasmetteranno, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 29 dicembre, i dati concernenti i sequestri, fino a quella data, di materiali pirotecnici o comunque di interesse, illecitamente importati, detenuti o fabbricati specificandone la natura, indicando in particolare la quantità dei materiali sequestrati (riferendosi, per tutti i pirotecnici muniti di regolare etichetta, al peso netto della massa attiva, mentre per quelli clandestini sarà indicata la quantità numerica) e suddividendo tra sequestri effettuati dalle diverse Forze di polizia operanti sul territorio.

Mediante la medesima procedura, si dovrà, altresì, riferire sulla tipologia dei controlli amministrativi effettuati successivamente all'emanazione della presente circolare.

A) MATERIALI OGGETTO DEL CONTROLLO

Per una maggiore comprensione del materiale oggetto di controllo ed allo scopo di agevolare tale attività, nonché quella di comunicazione dei dati, si precisa che, ad oggi, si possono rinvenire sul mercato:

- 1) ARTICOLI PIROTECNICI C.D. EX "DECLASSIFICATI" E RICLASSIFICATI IN ETICHETTA AI SENSI DEL D.M. 9 AGOSTO 2011;
- 2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S.;
- 3) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE "CAT. 1"(F1), "CAT. 2"(F2), "CAT.3"(F.3), "CAT.4"(F4), "T1", "T2", "P1", "P2".

Per ciascuna delle tipologie dei prodotti sopra indicati, si riepiloga quanto segue.

- 1) ARTICOLI PIROTECNICI C.D. EX "DECLASSIFICATI" E RICLASSIFICATI IN ETICHETTA AI SENSI DEL D.M. 9 AGOSTO 2011

Come è noto, con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011, i prodotti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti sono stati "riclassificati", a seconda della tipologia, nella IV categoria, o nella V categoria gruppo "C", o "D" o "E".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nel ricordare che la vigente normativa consente la vendita dei manufatti etichettati come appartenenti alla V categoria, gruppo "C", "D" ed "E" ad acquirenti che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità, si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto 9 agosto 2011, per effetto del quale, dal 10 settembre 2013, i fabbricanti e gli importatori sono tenuti, prima di immettere sul mercato, per la vendita ai consumatori, le scorte dei manufatti ex "declassificati" non smaltiti, a provvedere alla loro rietichettatura secondo la nuova classificazione attribuita o, in alternativa, a distruggerle.

Quindi, l'eventuale rinvenimento di prodotti ancora recanti in etichetta - secondo la normativa previgente - la dicitura "riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplosivi" dovrà riguardare esclusivamente forniture, effettuate da fabbricanti o importatori antecedenti al 10 settembre 2013, di prodotti non ancora immessi sul mercato (perché, ad esempio, presenti solo nei depositi di detti operatori commerciali).

Si ribadisce che l'inosservanza delle norme che, nel regolare le attività commerciali, sono poste a presidio dell'incolumità dei consumatori ed, in specie, dei minori - oltre ad essere oggetto di specifiche sanzioni di cui alle rispettive normative (tra cui il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e fondamento di responsabilità civile - diviene oggetto di valutazione per proposte di sospensione o revoca della licenza commerciale.

Per la pronta individuazione dei prodotti "declassificati", si rappresenta che l'elencazione degli stessi è disponibile raggiungendo l'indirizzo [HTTP://10.249.8.203/polam/index.php](http://10.249.8.203/polam/index.php), selezionando la dicitura polizia amministrativa e sociale, scegliendo nel menù verticale "pubblicazioni" la voce "declassificati". Come già illustrato nella circolare 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)BIS del 23.11.2011, gli agenti operanti potranno agevolmente orientarsi nelle loro attività di controllo tenendo presente che i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose e tutti gli altri articoli pirotecnici che non siano del tipo "petardo" o "raudo", sono comunque "riclassificati" nella V categoria - gruppo "D" e non necessitano di ulteriori valutazioni di tipo tecnico da parte dei medesimi agenti operanti.

Invece, per i prodotti del tipo "petardo" o "raudo", ad effetto scoppiante, crepitante o fischiante, appare opportuno far ricorso al citato sito intranet dove, utilizzando le opportune "chiavi" di ricerca, quali l'esatta denominazione dell'artificio o i suoi estremi di riconoscimento, si può verificare la nuova categoria di appartenenza del prodotto, ai sensi del D.M. 9 agosto 2011.

2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S.

Come chiarito nelle circolari n. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006 e n. 557/P.A.S.945.XV.H.MASS(53) dell'8 marzo 2008, si rammenta la necessità che l'etichettatura di tali prodotti assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, nonché le relative complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso, al fine di garantire non solo l'effettiva possibilità di controllo dei carichi di deposito, ma anche la stessa individuazione dei prodotti pirici all'atto dell'immissione sul mercato, nonché di prevenire i fenomeni di proliferazione della loro circolazione illecita.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Inoltre, ove gli artifici pirotecnici siano destinati al consumatore non professionale, essi debbono essere conformi ai requisiti richiesti per la sicurezza generale dei prodotti. In merito, si richiama particolare attenzione sulla lettera f) dell'art. 6 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per quanto concerne le indicazioni, che devono accompagnare il prodotto, relative alle istruzioni, alle precauzioni ed alla destinazione d'uso, nonché alle altre disposizioni, ove applicabili, del medesimo decreto.

3) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE "CAT. 1"(F1), "CAT. 2"(F2), "CAT.3"(F.3), "CAT.4"(F4), "T1", "T2", "P1", "P2"

Come noto, il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e succ. modd. ha dato attuazione alla direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

Gli articoli pirotecnici provvisi della marcatura CE si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora, provenienti da altro Stato, siano oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura competente per territorio da parte dell'importatore. Si ricorda che la documentazione rilasciata dagli organismi notificati dovrà essere detenuta, ed eventualmente esibita su richiesta degli organi di controllo, solo dagli importatori o dai fabbricanti o dai distributori, poiché i titolari degli esercizi di minuta vendita, muniti o non di licenza di P.S., sono esentati, ex art. 6, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, dalla tenuta di detta documentazione.

Si richiama l'attenzione sulle modalità da adottarsi nella vigilanza degli articoli pirotecnici provvisi della marcatura CE, poiché essi sono già sottoposti ad attività di verifica da parte degli organismi notificati. Ne consegue che un'adeguata forma di controllo potrà consistere, in via preliminare, nell'accertamento strettamente documentale mediante l'acquisizione, presso l'importatore o fabbricante o distributore, di tutta la documentazione riguardante la marcatura CE rilasciata dall'organismo notificato.

Si ricorda, infine, che le categorie previste dalla direttiva 2007/23/CE – "Cat.1"(F1), "Cat. 2"(F2), "Cat. 3"(F3), "Cat. 4"(F4), "T1", "T2", "P1" e "P2" – possono essere assegnate solo da un organismo notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente rilascia.

In proposito, si richiamano le indicazioni di cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, come recentemente modificato dal decreto del Ministro dell'Interno del 4 giugno 2014. Tale Allegato 1, a seguito delle anzidette modifiche, contiene, oggi, una tabella completa e dettagliata di prodotti marcati CE (compresi quelli appartenenti ai gruppi "T1", "T2", "P1", "P2") e consente, pertanto, di equiparare - al fine di individuare i corretti siti di deposito dei soli prodotti marcati CE - le categorie assegnate dall'organismo notificato alle categorie italiane previste dall'art. 82 Reg. T.U.L.P.S..

B) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI)

Gli articoli pirotecnici di IV e V categoria – gruppo "C" possono essere venduti ai privati esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il venditore, verificati i titoli ed i documenti necessari per l'acquisto, ne annota compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S., nelle modalità di cui all'art. 108 del relativo regolamento.

I soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla "Cat. 1"(F1), "Cat. 2"(F2), "T1" e "P1" della direttiva 2007/23/CE sono esentati, ai sensi dell'art. 5, punto 2 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, dall'obbligo di registrazione previsto dal citato art. 55 del T.U.L.P.S..

Si deve ricordare, inoltre, che è sempre vietata la vendita ambulante degli artifici di IV e V categoria – gruppo "C".

E', invece, consentita la vendita, da parte di ambulanti in possesso della relativa licenza commerciale, dei soli prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria – gruppo "D" ed "E" per i quali, in generale, non occorre licenza di p.s. per la detenzione e la vendita fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della V categoria – gruppo "D" e kg 10 netti di manufatti della V categoria – gruppo "E" (art. 98 Reg. T.U.L.P.S.). Al riguardo, occorre tuttavia precisare che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 97 del Reg. T.U.L.P.S., per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria – gruppo "D" superiore a kg 5, è necessario munirsi della relativa licenza di polizia.

Ai prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo "D" ed "E", vanno equiparati quelli marcati CE "Cat. 1"(F1) e "Cat 2"(F2) che, in base alla citata tabella di cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, rientrano nelle classificazioni suddette.

C) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON MUNITI DI LICENZA DI P.S.

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, di modifica dell'art. 6 del D.M. 9 agosto 2011, sono stati determinati i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia dei prodotti vendibili presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza di p.s. ex art. 47 T.U.L.P.S. e capitolo VI dell'allegato B al citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

In particolare, in tali esercizi di vendita (ad es. tabaccai, cartolerie, supermercati, ecc.) è consentita la detenzione e la vendita di complessivi kg 50 netti di artifici da divertimento rientranti nella V categoria, gruppo "D" ed "E", nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

1. articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
2. articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
3. articoli pirotecnici della Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
 - 3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
 - petardi
 - petardi flash
 - doppio petardo
 - petardo saltellante
 - loro batterie e combinazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.2) *artifici del tipo:*

- *sbruffo*
- *mini razzetto*
- *razzo*
- *candela romana*
- *tubi di lancio (tubi monogetta)*
- *loro batterie e combinazioni;*

4. *articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:*

- 4.1) *fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;*
- 4.2) *bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;*
- 4.3) *bengala a bastoncino;*
- 4.4) *carrettila: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150;*
- 4.5) *combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;*
- 4.6) *sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;*
- 4.7) *fontane: con NEC non superiore a g 250;*
- 4.8) *dispositivi lancia coriandoli;*
- 4.9) *dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;*

Inoltre, è possibile detenere in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico fino a complessivi kg 150 netti dei sopraindicati articoli pirotecnici marcati CE, e/o - fermo restando il citato limite quantitativo - articoli appartenenti alla V categoria, gruppo "D" ed "E", purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione a fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg per m³. Per le attività commerciali non soggette a certificato prevenzione incendi, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso allo stesso, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.

D) MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO - CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Si rammenta che gli eventuali artifici, comunque sequestrati, dovranno essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente ai titolari di locali, civili o militari, autorizzati al deposito di manufatti esplosivi di IV e V categoria, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle relative licenze. Ulteriori speciali cautele, con riguardo alla loro maggiore pericolosità oggettiva, saranno poste per i prodotti non riconosciuti.

Particolare cura dovrà essere posta nell'evidenziare alla competente Autorità giudiziaria l'esigenza, a tutela della sicurezza ed utilizzabilità commerciale dei depositi nella disponibilità del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

custode giudiziale, di procedere, nei tempi più ristretti consentiti dalle esigenze giudiziali e comunque non oltre la data di scadenza del prodotto, se indicata in etichetta, alla destinazione definitiva della massa degli artifici sequestrati (che, ove si tratti di materiale illecitamente prodotto, detenuto o commercializzato, è sempre la distruzione controllata, in contesti autorizzati allo smaltimento di esplosivi, mediante forni o altre metodologie conformi alle normative ambientali), mantenendo, per le esigenze probatorie, gli esami e le perizie, i campioni che saranno ritenuti necessari.

Deve essere comunque evitata, per evidenti ragioni di sicurezza, prima che intervenga l'affidamento in giudiziale custodia, la conservazione di elevati quantitativi di prodotti sequestrati all'interno delle strutture delle Forze di polizia che non possiedano i requisiti propri dei depositi sopra menzionati.

E) MODALITÀ E TERMINI RACCOLTA DATI. FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO

Per uniformare la raccolta di dati potrà essere fornito, sia alle Forze di polizia sia alle Polizie locali operanti sul territorio, lo schema che, per ciascuna serie di dati concernenti le operazioni di polizia ed i sequestri, è ricavabile dalla maschera dell'applicazione informatica denominata R.I.S.E.C., con tutti i relativi campi. Si ricorda, infine, che, entro e non oltre la data del 15 dicembre, dovrà essere inserito, a cura di ciascuna Questura, sul portale della polizia amministrativa e sociale, alla voce "funzionario di turno" (al menù della raccolta dati R.I.S.E.C.), il nominativo, nonché i relativi recapiti telefonici, del funzionario responsabile del nucleo che sarà incaricato della raccolta, trattazione ed analisi dei dati e che, dalla data indicata e fino alla mattina del 1 gennaio 2014, sarà riferimento sia per le Forze di polizia territoriali sia per il corrispondente nucleo di trattazione ed analisi dei dati, costituito presso l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento. A tale nucleo il funzionario potrà rivolgersi per ogni supporto e chiarimento, anche di natura tecnico-operativa.

F) SEGNALAZIONE ATTIVITÀ INVESTIGATIVA

Le SS.LL. sono, altresì, pregate di far pervenire, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, tramite il seguente indirizzo di posta certificata dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it, un resoconto dettagliato delle attività investigative più rilevanti svolte nello specifico settore.

Si prega di dare quanto prima assicurazione della ricezione della presente, potendo le Questure, a tal fine, limitarsi a vistare la casella appositamente predisposta all'interno della sezione "funzionario di turno" di cui sopra.

II DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marcus Valentini